

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14079-2007 proposto da:

D.S.A., M.I.

- RICORRENTI -

contro

FALLIMENTO DI D.S.A., FALLIMENTO DI M.I., FALLIMENTO DELL'IMPRESA DAL SANTO F.LLI DI DAL SANTO ANTONIO e BENIAMINO S.N.C.;

- INTIMATI -

avverso la sentenza n. 42/2007 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Curatore del Fallimento dell'Impresa con ragione sociale ds F.lli, di D.S.A e B. s.n.c., e di quelli personali dei soci illimitatamente responsabili D.S.A. e M. I. agiva nei confronti degli stessi D.S.A. e M.I., chiedendo che fosse dichiarato inefficace L. Fall., ex art. 64 l'atto a rogito notaio Loretto del 4/4/1995, di costituzione in fondo patrimoniale dell'unità immobiliare sita nel Comune di (OMISSIS), di proprietà del D.S., ed in subordine, revocato ex art. 2901 c.c., deducendo la natura gratuita dell'atto, e comunque il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori.

I convenuti si costituivano ed eccepivano l'infondatezza della domanda.

Il Tribunale, con sentenza depositata il 26/9/02, accoglieva la domanda L. Fall., ex art. 64; la Corte d'appello di Venezia, con sentenza 5/10-17/1/2007, ha confermato la sentenza di primo grado, correggendo nel dispositivo le parole " trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Schio in data 24/4/1997" con le seguenti " trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Schio in data 24/4/1995.", condannando alle spese gli appellanti.

La Corte del merito ha respinto il primo ed il secondo motivo d'appello, rilevando che il Tribunale, nel qualificare l'atto come gratuito, si è attenuto all'orientamento del S.C. Ricorrono D.S.A. e M.I., sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1.1.- Col PRIMO motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 64 facendo presente che, come risulta alla stregua della L. Fall., art. 47, il diritto di abitazione è un'esigenza insopprimibile, per cui non può essere liquidata l'abitazione familiare del fallito sino a che non sia stata liquidata anche l'attività relativa all'impresa decotta; che pertanto, quando il fondo patrimoniale è destinato a garantire l'abitazione dei falliti, non è suscettibile di revocazione, a meno che la Curatela non provi che l'attivo che si ricava dalla liquidazione dell'attività d'impresa sia insufficiente a far fronte al passivo.

1.2.- Col SECONDO motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 64 ed insufficiente motivazione, rilevando che garantire l'abitazione rientra nei doveri morali del coniuge, tanto più che la liberalità è proporzionata rispetto al patrimonio del debitore.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

La L. Fall., art. 47, al comma 2 dispone: "*La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività*".

Come reso palese dal significato proprio dei termini adottati nella norma, la stessa è intesa a vietare che la casa di abitazione del fallito e della sua famiglia, nei limiti indicati, venga distratta dal suo uso prima della fase terminale del procedimento fallimentare;

la disposizione in oggetto si pone pertanto su di un piano diverso dalla domanda intesa a far valere l'inefficacia dell'atto, ai sensi della L. Fall., art. 64, nè con detta norma interferisce, così da escludere in radice la stessa ipotizzabilità del vizio denunciato.

2.2.- Anche il secondo motivo è infondato.

Come ritenuto nelle pronunce 18065/04 e 23271/06, il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è **atto a titolo gratuito**, senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori; pertanto, in caso di fallimento di uno dei coniugi, il negozio costitutivo di fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare a norma della L. Fall., art. 64, dovendosi del pari escludere che tale costituzione possa considerarsi di per sè, così ricadendo in una delle esenzioni previste dalla seconda parte del citato L. Fall., art. 64, come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia, a meno che non si dimostri in concreto l'esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione, situazione che la parte non ha neppure allegato.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2013

EX PARTE CREDITORIS.IT